



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

### DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017, recante disposizioni per la concessione di contributi in forma di voucher finalizzati all'acquisizione di servizi consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione delle start-up nonché delle micro, piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 6, comma 4, del suddetto decreto ministeriale, che stabilisce che i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco delle società di temporary export management sono definiti con apposito provvedimento del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 2, del dianzi citato decreto ministeriale, che specifica che i contratti di servizio, stipulati dai beneficiari delle agevolazioni con le società di temporary export management, debbano essere conformi a quanto stabilito con successivo provvedimento del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico;

Visti, inoltre, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, che prevedono che, con successivi provvedimenti del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, vengano definiti i termini e le modalità per la presentazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

Visto l'articolo 2, comma 6, del più volte citato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017, che stabilisce che, con riferimento agli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base



di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 e s.m.i., che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto, altresì, il regolamento adottato con decreto n. 115 del 31 maggio 2017 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234/2012, il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, che al comma 1 dell'articolo 9, il predetto regolamento sul funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro stesso, il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale, prima della concessione dello stesso, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro;

Visto il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 del 23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 del 24 novembre 2015;

Visto, in particolare, l'Asse III – Competitività PMI, Azione 3.4.1 – "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale", del predetto Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 2017, n. 107, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale", che sostituisce i precedenti provvedimenti di natura non regolamentare, i quali cessano di avere efficacia, e che nell'ambito dell'allegato 2 al decreto



medesimo, identifica nella Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese - Divisione IV - l'Autorità di gestione del citato Programma operativo nazionale;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 6 marzo 2017, n. 1328, recante gli indirizzi operativi per gli interventi cofinanziati dal Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR;

## **DECRETA:**

### **Articolo 1**

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*decreto*": il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017, recante le condizioni di ammissione ad un contributo, concesso in forma di voucher, per l'acquisizione di servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese;

b) "*Ministero*": il Ministero dello sviluppo economico;

c) "*Soggetto attuatore*": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, con esclusivo riferimento alle attività connesse alla gestione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, del *decreto*;

d) "*Regolamento de minimis*": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;

e) "*PON I&C*": Programma Operativo Nazionale "Impresa e competitività" 2014-2020 FESR - Asse III "Competitività PMI" Priorità di investimento: 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione - Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale";

f) "*regioni meno sviluppate*": le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

g) "*impresa capofila*": micro, piccola o media impresa, designata ad intrattenere, ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al *decreto* e della fruizione delle stesse, i rapporti con il *Ministero* e con il *Soggetto attuatore* sulla base di un mandato sottoscritto da micro, piccole e medie imprese costituenti una rete di imprese senza soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.ii;



h) “*rete contratto*”: aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete non avente soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.ii., che può accedere, sulla base di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, del *decreto*, ai contributi di cui all’articolo 5 del medesimo decreto, a fronte di una assegnazione delle agevolazioni la cui titolarità è in capo all’*impresa capofila*;

i) “*rete soggetto*”: aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete avente soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.ii., che può accedere, sulla base di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, del *decreto*, alle agevolazioni di cui all’articolo 5 del medesimo decreto;

j) “*soggetto proponente*”: impresa di micro, piccola e media dimensione, *impresa capofila* ovvero *rete soggetto*, che presenta domanda per l’ammissione alle agevolazioni di cui al *decreto*;

k) “*start up innovative*”: imprese definite all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto articolo 25;

l) “*PMI innovative*”: imprese definite all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ed iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 2 del suddetto articolo 4;

m) “*TEM*”: temporary export manager, ovvero figura professionale specializzata nell’erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d’impresa;

n) “*società di TEM*”: società di capitali ovvero consorzi tra imprese, costituiti nella forma di società di capitali, accreditati a fornire alle PMI assegnatarie delle agevolazioni di cui al *decreto*, per il tramite dei *TEM*, servizi di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione d’impresa;

o) “*voucher*”: agevolazione concessa ai sensi del *Regolamento de minimis* a parziale copertura del sostenimento del costo del contratto stipulato con la *società di TEM* per la fornitura di servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione di impresa;

p) “*voucher early stage*”: contributo in conto capitale, di importo pari a 10.000,00 euro (ovvero 8.000,00 euro per i fruitori del voucher concesso a valere sul Decreto del Vice-Ministro dello sviluppo economico del 15 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 giugno 2015, n.140), riconosciuto a fronte di un contratto di servizio con una *società di TEM* di importo almeno pari, al netto dell’IVA, a 13.000,00 euro;

q) “*voucher advanced stage*”: contributo in conto capitale, di importo pari a 15.000,00 euro, assegnato a fronte di un contratto di servizio con una *società di TEM* di importo almeno pari, al netto dell’IVA, a 25.000,00 euro; agli assegnatari del *voucher advanced stage* può essere riconosciuto, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5, comma 3, del *decreto*, un contributo aggiuntivo di 15.000,00 euro;



r) “*beneficiario*”: *soggetto proponente* assegnatario del *voucher*;

s) “*rating di legalità*”: certificazione istituita con il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera del 14 novembre 2012, n. 24075, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

t) “*procedura informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco di *società di TEM* e di ammissione alle agevolazioni di cui all’articolo 5 del *decreto*, accessibile dall’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it));

u) “*Carta nazionale dei servizi*”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

## **Articolo 2**

(*Soggetto attuatore*)

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi alla gestione delle agevolazioni a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 1, del *decreto*, riguardanti l’istruttoria delle domande, la trasmissione al *Ministero* degli elementi necessari alla pubblicazione dell’elenco *società di TEM* di cui all’articolo 4 e dell’elenco *beneficiari* di cui all’articolo 9, la gestione dei motivi ostativi all’accoglimento delle domande e l’erogazione delle agevolazioni, sono affidati al *Soggetto attuatore*.

2. Con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), sono regolati i rapporti tra il *Ministero* e il *Soggetto attuatore*.

## **CAPO I – ELENCO SOCIETÀ DI TEM**

### **Articolo 3**

(*Termini e modalità per la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco società di TEM*)

1. Le domande di iscrizione all’elenco delle *società di TEM*, presentate dai soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 6 del *decreto*, devono essere trasmesse esclusivamente tramite la *procedura informatica*, a partire dalle ore 10:00 del giorno 16 ottobre 2017 e fino alle ore 16:00 del giorno 31 ottobre 2017.



2. Le *società di TEM* che intendono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 6 del *decreto*, devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il Registro delle imprese.

3. Con riferimento all'esito positivo dei progetti di supporto ai processi di internazionalizzazione d'impresa di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *e*), del *decreto*, si specifica che il suddetto esito positivo si intende riscontrato in presenza di contratti, di durata almeno pari a 6 mesi e sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015, che hanno consentito il raggiungimento dei risultati attesi, anche in misura parziale rispetto all'oggetto del contratto ancora in essere cui ineriscono le attività svolte.

4. L'iter di presentazione della domanda di cui all'allegato n. 1, sulla base delle specifiche condizioni e modalità previste dalla *procedura informatica* e descritte nella sezione "Voucher per l'internazionalizzazione" del sito internet del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), è articolato nelle seguenti fasi:

*a)* accesso alla *procedura informatica* a partire dalle ore 10:00 del giorno 16 ottobre 2017;

*b)* immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda, sulla base di quanto previsto all'allegato n. 1, e caricamento degli allegati di cui al comma 5;

*c)* generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;

*d)* caricamento della domanda firmata digitalmente e invio della stessa entro il termine finale di cui al comma 1;

*e)* rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda.

5. Le società richiedenti l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 devono trasmettere, in allegato alla domanda, almeno 8 referenze di società clienti, relative ad un periodo di affiancamento di durata almeno pari a 6 mesi, predisposte sulla base dello schema di cui all'allegato n. 2 del presente decreto e volte a certificare l'esito positivo, anche con riferimento ad obiettivi intermedi ovvero parziali per i contratti ancora in essere, dei progetti di supporto all'internazionalizzazione oggetto delle suddette referenze e dei contratti di cui al comma 3.

6. Pena l'improcedibilità dell'iter di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, la domanda deve essere inviata completa in ogni sua parte e degli allegati dalla stessa previsti.

7. Il mancato possesso del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), del *decreto* è causa di decadenza della domanda di iscrizione.



## Articolo 4

(Pubblicazione dell'elenco società di TEM)

1. Il *Ministero*, a seguito delle verifiche effettuate dal *Soggetto attuatore* in merito ai requisiti previsti all'articolo 6 del *decreto*, con apposito provvedimento del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, pubblica sul sito internet [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), entro 50 giorni dal termine finale di cui all'articolo 3, comma 1, l'elenco delle *società di TEM*.

2. Sulla base di quanto disciplinato all'articolo 6, comma 5, del *decreto* e come specificato all'allegato n. 3, le *società di TEM* di cui al comma 1, a conclusione dei percorsi di supporto all'internazionalizzazione agevolati ai sensi del presente decreto, sono ascritte a specifiche classi di risultato, individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) l'incidenza percentuale dei *voucher* erogati ai *beneficiari* che hanno sottoscritto un contratto di servizio con ciascuna *società di TEM* sul totale dei contratti di servizio sottoscritti dalla medesima società e trasmessi al *Ministero* a seguito della pubblicazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 9, comma 1;

b) il numero di *voucher* erogati, tenuto conto delle diverse tipologie di cui all'articolo 5, comma 1, del *decreto*.

3. L'attribuzione alle classi di risultato viene effettuata con apposito provvedimento, pubblicato sul sito internet [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del *Ministero*.

## Articolo 5

(Cancellazione dall'elenco società di TEM)

1. Il *Ministero*, a seguito delle verifiche effettuate dal *Soggetto attuatore*, può provvedere alla cancellazione di una *società di TEM* dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, al determinarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) fallimento della *società di TEM* ovvero apertura nei confronti della medesima di una procedura concorsuale;

b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti previsti all'articolo 6 del *decreto*;

c) impossibilità di attribuzione della *società di TEM*, a conclusione dei percorsi di supporto all'internazionalizzazione agevolati ai sensi del presente decreto, ad una delle classi di risultato di cui all'allegato n. 3.



## CAPO II - BENEFICIARI

### Articolo 6

(Dotazione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto è pari a complessivi 26.000.000,00 di euro (ventiseimilioni/00), a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del *decreto* e al lordo degli oneri di gestione di cui all'articolo 2, comma 6, del *decreto*.

2. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, del *decreto*, per un ammontare di 6.000.000,00 di euro (seimilioni/00) a valere sul presente decreto, sono destinate esclusivamente ai *beneficiari* aventi sede legale nelle *regioni meno sviluppate*.

### Articolo 7

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate dai *soggetti proponenti* in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del *decreto*, esclusivamente tramite la *procedura informatica* accessibile nell'apposita sezione "Voucher per l'internazionalizzazione" del sito internet del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

2. L'accesso alla *procedura informatica*:

a) prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la *Carta nazionale dei servizi*;

b) è riservato al rappresentante legale dei *soggetti proponenti*, come risultante dal certificato camerale delle medesime imprese, ovvero ai soggetti di cui al comma 3.

3. Il rappresentante legale del *soggetto proponente*, previo accesso alla *procedura informatica* tramite la *Carta nazionale dei servizi*, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

4. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, pena l'improcedibilità dell'iter di accesso alle agevolazioni.

5. Ai fini del perfezionamento della domanda di accesso alle agevolazioni, ai *soggetti proponenti* è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalla normativa vigente in materia. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione essenziale ai fini della



presentazione della domanda ed il suo accertamento è effettuato in modalità automatica dalla *procedura informatica*.

6. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

a) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 2017:

1) accesso alla *procedura informatica* sulla base di quanto previsto al comma 2;

2) immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda di cui all'allegato n. 4, con particolare riferimento alla tipologia di *voucher* prescelta tra quelle previste all'articolo 5, comma 1, del *decreto*, e caricamento dei relativi allegati;

3) generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal *soggetto proponente*, e successiva apposizione della firma digitale;

4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa;

b) invio della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017 e fino alle ore 16.00 del 1° dicembre 2017:

1) accesso alla *procedura informatica*;

2) immissione del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a), paragrafo 4), costituente formale invio della domanda, da effettuare entro il suddetto termine finale;

3) rilascio da parte della *piattaforma informatica* dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno, l'ora, il minuto e il secondo di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

7. Il *soggetto proponente* che, in aggiunta al *voucher advanced stage*, intende fruire anche del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 5, comma 3, del *decreto*, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 12, comma 1, lettera h), deve espressamente richiederlo nel modulo di domanda di cui all'allegato n. 4.

8. Il *soggetto proponente* è tenuto ad inviare la domanda completa in ogni sua parte e dei relativi allegati, pena l'improcedibilità dell'iter di accesso alle agevolazioni.

9. In fase di compilazione della domanda, la *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati previsti all'allegato n. 4, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Pertanto il *soggetto proponente* è tenuto a:

a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;

b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;

c) fornire, a fronte di eventuali rettifiche ai dati esposti dalla *procedura informatica*, le precisazioni dalla stessa richieste.



10. L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti ai *soggetti proponenti* ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* del *decreto*, è effettuato automaticamente, fatta eccezione per il requisito di cui alla suddetta lettera *d)* nel caso delle società di persone, dalla *procedura informatica*, attraverso le informazioni desunte dal Registro delle imprese; l'esito di tale accertamento, qualora negativo, è bloccante e ostativo al completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, i *soggetti proponenti* sono tenuti ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 9.

11. Ciascun *soggetto proponente* può presentare un'unica domanda di accesso alle agevolazioni, pena l'esclusione di tutte le domande trasmesse dal medesimo soggetto; nel caso in cui un'impresa richiedente l'agevolazione faccia parte di una *rete contratto* ovvero di una *rete soggetto* a loro volta presentanti domanda, entrambe le istanze si considerano decadute.

## **Articolo 8**

*(Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande)*

1. Il *Ministero*, tenuto conto del tiraggio finanziario delle domande pervenute, della dotazione finanziaria complessivamente disponibile di cui all'articolo 6, comma 1, e delle riserve di cui all'articolo 2, comma 5, del *decreto*, con provvedimento del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente al termine ultimo di cui all'articolo 7, comma 6, lettera *b)*, anche con esclusivo riferimento ai soggetti non titolati ad accedere alle predette riserve ovvero ad una o più delle medesime.

2. I *soggetti proponenti* hanno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie; pertanto, le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello e per le quali dovesse risultare insussistente la relativa copertura finanziaria, sono da considerarsi decadute.

## **Articolo 9**

*(Pubblicazione dell'elenco beneficiari)*

1. Il *Ministero*, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del *decreto*, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto della corretta attribuzione delle riserve di cui all'articolo 2, comma 5, del *decreto*, nonché dell'ammissibilità al *voucher* delle domande, previo lo svolgimento delle verifiche di cui al "Registro nazionale degli aiuti di Stato", procede, entro il 29 dicembre 2017, all'assegnazione dei *voucher* mediante la pubblicazione, con decreto del Direttore generale delle politiche di



internazionalizzazione e la promozione degli scambi, dell'elenco *beneficiari* sul sito internet [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Con il medesimo decreto sono identificati anche i *soggetti proponenti* la cui domanda è da considerarsi rigettata ovvero decaduta per insufficienza delle risorse finanziarie disponibili.

2. Con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, del *decreto*, il *Soggetto attuatore*, a seguito delle verifiche effettuate sull'ammissibilità al *voucher* delle domande, fornisce al *Ministero* gli elementi necessari ai fini della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui le risorse finanziarie destinate alle riserve di cui all'articolo 2, comma 5, del *decreto*, dovessero risultare eccedenti rispetto all'importo agevolativo delle domande ammissibili, tali risorse eccedenti concorrono all'assegnazione dei *voucher* ai restanti *soggetti proponenti*, tenuto sempre conto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.

4. La condizione di ammissibilità inerente alla soglia minima di fatturato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del *decreto*, laddove il *soggetto proponente* sia una *rete soggetto* ovvero *l'impresa capofila* di una *rete contratto*, può essere cumulativamente soddisfatta da tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione per effetto della sottoscrizione del contratto di rete.

5. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 del *decreto*, si procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 10**

*(Spese ammissibili e contratti di servizio)*

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese relative ai servizi di affiancamento all'internazionalizzazione erogati, per effetto della sottoscrizione di un contratto di servizio la cui stipula deve essere successiva alla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1 e i cui contenuti devono essere conformi a quanto stabilito al comma 5, da una delle *società di TEM* iscritte al suddetto elenco.

2. Sono considerate inammissibili alle agevolazioni le spese derivanti da contratti di servizio tra un *beneficiario* e una *società di TEM* aventi tra di loro una relazione ricadente nelle fattispecie di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, ovvero che siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto.

3. I servizi di supporto all'internazionalizzazione d'impresa oggetto del contratto di servizio devono essere forniti attraverso la messa a disposizione di un *TEM*, ovvero di più *TEM* soltanto laddove necessario ai fini di una maggiore rispondenza ai fabbisogni di affiancamento dell'impresa sottoscrittore il suddetto contratto.



4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le spese sostenute devono essere strettamente inerenti all'oggetto del contratto di servizio, riferirsi a titoli di spesa conformi a quanto previsto all'articolo 11 e non essere agevolate con altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato, così come previsto all'articolo 4, comma 1, lettera g), del *decreto*.

5. Il contratto di servizio, unitamente alla documentazione di cui al comma 8, deve essere trasmesso in copia, attraverso la *procedura informatica* ed entro il 9 febbraio 2018; deve inoltre espressamente riportare, pena la cancellazione del *beneficiario* dall'elenco di cui all'articolo 9, i seguenti elementi:

a) oggetto: descrizione delle attività di competenza della *società di TEM*, che devono necessariamente ricadere in uno o più dei seguenti ambiti:

1) analisi e ricerche di mercato: attività di analisi e valutazione delle potenzialità commerciali dell'impresa cliente, da effettuarsi con specifico riferimento ad una o più linee di prodotto/servizio e volta ad accertare la fattibilità tecnico-economica del posizionamento commerciale su uno o più mercati esteri espressamente identificati;

2) affiancamento consulenziale nell'individuazione di potenziali partner industriali e/o commerciali e nella identificazione/acquisizione di nuovi clienti: attività finalizzata all'individuazione/acquisizione di nuovi clienti/target di mercato all'estero e/o di potenziali partner stranieri, industriali e commerciali, nonché alla definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di costituzione di joint venture in grado di facilitare l'ingresso/il consolidamento commerciale sui mercati esteri ovvero l'internazionalizzazione della rete di fornitori/partner produttivi dell'impresa cliente;

3) assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale: attività finalizzata alla valutazione e configurazione di un assetto societario ed organizzativo dell'impresa cliente funzionale alla promozione di reti/canali distributivi e commerciali in Paesi esteri, anche con riferimento alla definizione delle regole di governance relative a partnership e/o joint venture da attivare con operatori economici esteri, nonché alla valutazione dell'impatto fiscale correlato alle differenze di inquadramento tra la normativa nazionale e quella di riferimento;

4) sviluppo competenze: attività di affiancamento del personale dipendente dell'impresa cliente, finalizzata al trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d'impresa.

b) tipologia di agevolazione: *voucher early stage* ovvero *voucher advanced stage*;

c) responsabile dell'erogazione del servizio: indicazione nominativa del/dei *TEM* incaricato/i dell'esecuzione della prestazione formativo-consulenziale, con indicazione del numero di giornate uomo di relativo impegno;

d) durata: arco temporale di svolgimento della prestazione di servizi da parte della *società di TEM*, che non può essere inferiore a sei mesi, per il *voucher early stage*, ovvero a dodici mesi per il *voucher advanced stage*;



e) conclusione del contratto di servizio: il termine ultimo della prestazione di servizi erogati dalla *società di TEM* non può essere successivo, per entrambe le tipologie di *voucher*, al 31 marzo 2019;

f) corrispettivo e modalità di pagamento: il valore del compenso pattuito non può essere inferiore, al netto dell'IVA, all'importo minimo previsto all'articolo 5, comma 1, del *decreto* per la specifica tipologia di *voucher* assegnato al *beneficiario* sottoscrivente il contratto di servizio; inoltre le modalità di pagamento devono essere conformi a quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

6. Nel caso in cui il contratto di servizio sia stipulato a fronte dell'assegnazione di un *voucher advanced stage*, l'oggetto del contratto deve necessariamente far riferimento ad almeno uno degli ambiti di attività di cui al comma 5, lettera a), paragrafi 2) e 3).

7. Nel caso in cui il *beneficiario* sia una rete di imprese, il contratto di servizio deve essere sottoscritto dall'*impresa capofila* ovvero dalla *rete soggetto*.

8. Unitamente al contratto di servizio, i *beneficiari* sono tenuti a trasmettere:

a) prospetto inerente la dimensione d'impresa, da compilare sulla base dello schema reso disponibile nella sezione "Voucher per l'internazionalizzazione" del sito internet del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it));

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il *TEM* e il *beneficiario*, predisposta sulla base dello schema di cui all'allegato n. 5;

c) dichiarazione dei redditi attestante il possesso del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del *decreto*, limitatamente ai *beneficiari* non tenuti al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese.

## **Articolo 11**

### *(Erogazione del Voucher)*

1. Ai fini dell'erogazione del *voucher* e dell'eventuale contributo aggiuntivo di cui all'articolo 7, comma 7, il *beneficiario* è tenuto a presentare, tramite la *procedura informatica* ed entro 60 giorni dal termine di conclusione del contratto di servizio, ovvero non oltre il 31 maggio 2019 qualora sia stato assegnato il predetto contributo aggiuntivo, la documentazione di cui al comma 3.

2. Tutti i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al *beneficiario* ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: "Voucher Internazionalizzazione Decreto MISE 17/07/2017-II° Bando".



3. L'erogazione del contributo, effettuata dal *Soggetto attuatore* limitatamente ai *voucher* assegnati a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, del *decreto*, è disposta a fronte della presentazione della richiesta di erogazione, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato n. 6, unitamente a:

a) documentazione di spesa (fattura/e d'acquisto): i titoli di spesa devono essere interamente quietanzati e riportare, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del *voucher early stage* / *voucher advanced stage* di cui al Decreto MISE 17 luglio 2017-II° Bando";

b) estratto del conto corrente di cui al comma 2 relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta;

c) liberatoria sottoscritta dalla *società di TEM*, predisposta sulla base dello schema di cui all'allegato n. 7.

4. I *beneficiari* del *voucher advanced stage* a cui è stato assegnato anche il contributo aggiuntivo di cui all'articolo 7, comma 7, ai fini dell'erogazione dello stesso devono trasmettere, in aggiunta alla documentazione prevista al comma 3, la "Relazione su attività e risultati del percorso di internazionalizzazione" di cui all'allegato n. 8, recante la descrizione delle attività svolte, anche con il concorso della *società di TEM*, i risultati ottenuti, eventualmente corredati da documentazione e materiali inerenti le suddette attività progettuali e gli esiti delle stesse, nonché l'attestazione di cui al comma 5 relativa al conseguimento dell'obiettivo di crescita dei volumi di vendita all'estero previsto all'articolo 5, comma 3, del *decreto*, sulla base delle condizioni di seguito riportate:

a) l'incremento del volume d'affari derivante da operazioni verso Paesi esteri registrato nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, rispetto al volume d'affari derivante da operazioni verso Paesi esteri conseguito nel 2017, deve essere almeno pari al 15%;

b) l'incidenza percentuale del volume d'affari derivante da operazioni verso Paesi esteri sul totale del volume d'affari, nel medesimo periodo di cui alla lettera a) del presente comma, deve essere almeno pari al 6%.

5. Il contestuale soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 4, risultante dalla dichiarazione di cui all'allegato n. 9, deve essere avvalorato accludendo alla richiesta di erogazione documentazione amministrativo-contabile in grado di attestare l'ammontare e la composizione del volume d'affari dei *beneficiari* nei periodi di cui al comma 4, quali dichiarazioni IVA, estratto del libro giornale, bollette doganali ovvero altra documentazione equipollente.

6. A seguito del ricevimento della richiesta di erogazione, si procede a:

a) accertare la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché l'ammissibilità alle agevolazioni della spesa esposta;



b) verificare la vigenza e la regolarità contributiva del *beneficiario*, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

7. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, vengono effettuate le verifiche di cui al comma 6 e, qualora pertinenti, di cui ai commi 4 e 5; in caso di esito positivo delle stesse, viene erogata l'agevolazione spettante al *beneficiario*.

## Articolo 12

(Revoca del voucher)

1. Il voucher è revocato nei seguenti casi:

a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 4 del *decreto*;

b) verifica, laddove il *beneficiario* sia un'*impresa capofila* ovvero una *rete soggetto*, dell'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, del *decreto* e dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto previsti per le singole imprese costituenti la *rete contratto* ovvero la *rete soggetto*;

c) fallimento del *beneficiario* ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;

d) stipula del contratto di servizio con modalità e termini difformi rispetto a quanto previsto dal presente decreto;

e) erogazione di servizi consulenziali non riconducibili alle finalità dell'intervento e ai contenuti del contratto di cui all'articolo 10;

f) mancata rendicontazione delle spese entro i termini previsti all'articolo 11, comma 1;

g) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10 del *decreto*, con particolare riferimento, per i *beneficiari* agevolati a valere sulle risorse del *PON I&C*, agli adempimenti previsti al suddetto articolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

h) mancato raggiungimento degli obiettivi di crescita dei volumi di vendita all'estero, riscontrato sulla base di quanto previsto all'articolo 11, commi 4 e 5; in questo caso la revoca parziale interviene esclusivamente con riferimento al contributo aggiuntivo di cui all'articolo 7, comma 7;

i) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.



### **Articolo 13**

*(Ulteriori obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del PON I&C)*

1. I *beneficiari* agevolati a valere sulle risorse del *PON I&C* sono tenuti al rispetto delle direttive operative stabilite dal *Ministero* con provvedimento n. 1328 del 6 marzo 2017 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

### **Articolo 14**

*(Oneri informativi)*

1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, all'allegato n. 10 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Lucentini